

D.L. 27 giugno 2015, n. 83,  
conv. dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

Cesare D'Attilio

# Modifiche per le procedure concorsuali

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, entrato in vigore il 27 giugno 2015 e successivamente approvato alla Camera il 20 luglio 2015, riguardante le modifiche alle disposizioni in materia **fallimentare, civile e processuale civile** e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, è stato convertito nella L. 6 agosto 2015, n. 132, in data 5 agosto 2015 con pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, Supplemento ordinario n. 50, fissando come data di efficacia del Decreto «*Omnibus*» sulla giustizia civile, il 21 agosto 2015.

Dall'introduzione presente nel testo del Decreto recante «*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*» è possibile comprendere con precisione quale sia l'intento della riforma, così espresso: «*Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficoltà e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degli incaricati che affiancano il Giudice nella gestione delle procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito*» inoltre, riferendosi agli altri titoli che compongono il medesimo decreto: «*Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e*

La pubblicazione della conversione in L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, Supplemento ordinario n. 50, ha fissato il 21 agosto quale data di efficacia del corposo Decreto «*Omnibus*» sulla **giustizia civile** ed in particolare per il «*riordino*» dei **fallimenti**, dell'organizzazione giudiziaria, dei **procedimenti esecutivi** e della continuità aziendale per le aziende oggetto di **procedure concorsuali**. Numerose le novità introdotte nel provvedimento, a cominciare dall'ambito del concordato preventivo, che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom dovuto alla crisi economica e alla chiusura di tantissime aziende sull'orlo del fallimento.

In generale, è la parte riservata alle novità in ambito fallimentare a rivestire speciale importanza, dal momento che si affrontano anche i capitoli di **finanziamenti** alle imprese in difficoltà, si interviene sulle tempistiche di chiusura della procedura fallimentare, sui requisiti per la nomina del curatore fallimentare, sugli effetti dei **contratti di esecuzione** ex art. 169-bis, Legge fallimentare, nonché sugli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, sulle modalità delle vendite ed infine sulla semplificazione delle **azioni revocatorie**.

Gli altri titoli attengono poi a novità inerenti gli interventi in materia di **procedure esecutive**, le disposizioni in materia **fiscale**, la proroga dei termini per l'efficienza della giustizia e le disposizioni per il **processo telematico** ed infine, le disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

*urgenza di emanare disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedura di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali»* nonché la medesima urgenza di intervenire «*sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore*» ed infine «*di modificare le disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nonché di emanare disposizioni in materia di funzionamento della giustizia*».

Inoltre, l'intervento del Parlamento ha apportato alcune modifiche anche sostanziali al testo del provvedimento di urgenza originariamente composto da 24 articoli, suddivisi in cinque Titoli, aggiungendone ulteriori. Tra le novità introdotte in sede di conversione del decreto, restando in tema di procedure concorsuali, si segnalano in particolare quelle riguardanti il **concordato preventivo**, la **nomina del curatore fallimentare** e la **chiusura della procedura di fallimento**. Inoltre, un'ampia sezione del provvedimento è stata dedicata alle procedure esecutive in ambito civile, completamente riviste.

Entrando nel merito della disciplina onde poterne esaminare dettagliatamente la portata, è necessario iniziare da un'analisi strutturale della L. 132/2015, la quale rivela la seguente suddivisione in titoli:

- › Interventi in materia di procedure concorsuali (Titolo I)
- › Interventi in materia di procedure esecutive (Titolo II)
- › Disposizioni in materia fiscale (Titolo III)
- › Proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico (Titolo IV)
- › Disposizioni finanziarie, transitorie e finali (Titolo V).

Nel presente contributo verranno esaminati solo i Titoli afferenti le modifiche relative alle procedure concorsuali e solo alcuni aspetti di rimando relativi agli altri.

### **Titolo I - Interventi in materia di procedure concorsuali** **Accesso al credito per le aziende in stato di crisi**

Per quanto concerne l'accesso al credito nel corso di una crisi aziendale, è stata introdotta per il Tribunale la possibilità di **autorizzare finanziamenti interinali** anche nel caso di **concordato «in bianco»** e in via d'**urgenza** anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali, e sono state quindi incrementate le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell'impresa in crisi (riformato art. 182 *quinques*, L.f.).

Sono state previste, infatti, **nuove semplificazioni** in tema di accesso ai **finanziamenti** da parte dei soggetti in stato di crisi: in particolare, la nuova disciplina ammette che le richieste di finanziamento da imprenditori che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo siano assistite dal beneficio della prededuzione, previa presentazione al Tribunale di documentazione che certifichi la neces-

sità e la destinazione dei finanziamenti stessi per la prosecuzione dell'attività d'impresa.

Inoltre, è stata estesa anche alla cessione dei crediti la possibilità già prevista per il Tribunale, di concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

### **Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo** **– Possibilità di offerte concorrenti**

La legge ha introdotto (unicamente per i procedimenti di concordato preventivo successivi all'entrata in vigore della legge di conversione) la possibilità di formulare e presentare **proposte alternative** rispetto al piano presentato dal debitore.

Saranno pertanto accettate proposte per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni presentate – oltre che dal debitore – anche da terzi, purché migliorative e comparabili, allo scopo di evitare la svalutazione abusiva del patrimonio (riformato art. 163 e nuovo art. 163 *bis*).

Per quanto concerne le modifiche alla disciplina del concordato, è stata introdotta la possibilità per il Tribunale di stabilire l'**apertura** di un **procedimento competitivo** delineato dalla riforma e finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari, in tutte le ipotesi in cui il piano di concordato preveda un'**offerta** da parte di un soggetto già individuato (cd. concordato chiuso).

La Legge ha quindi introdotto la disciplina relativa alla **presentazione** e alla **pubblicità delle offerte**, prevedendo che, a fronte dell'offerta per l'acquisto, venga sempre aperto un procedimento competitivo, anche quando il debitore abbia già stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni.

Il provvedimento (verosimilmente per decreto), pertanto, dovrà disporre la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e fissare l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte dovranno prevedere.

Contestualmente è stato anche modificato l'art. 182, L.f. concernente i provvedimenti in caso di cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuove forme di pubblicità richieste dal Decreto.

### **Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo** **– Possibilità di un concordato alternativo**

Con la modifica di alcuni articoli della Legge fallimentare si è resa possibile per i creditori la presenta-

zione di **proposte di concordato alternative** rispetto a quella presentata dall'imprenditore in sede di adunanza dei creditori.

Rispetto alla medesima possibilità prevista nell'ambito della procedura di fallimento mediante la concessione dell'istituto del **concordato fallimentare**, la novità consiste nel fatto che nel concordato preventivo il creditore non interviene a fallimento dichiarato, bensì quando il debitore è ancora *in bonis* e nella piena titolarità della sua capacità dispositiva (unicamente soggetta ad alcune limitazioni).

Per questo motivo, il nuovo art. 163, co. 4, L.f., considerata la non indifferente «intrusione» di **soggetti terzi** nella sfera imprenditoriale dell'azienda, ha concesso ai creditori la possibilità di presentare proposte di concordato «concorrente» a quella del debitore solo nei seguenti casi:

- › qualora la proposta del debitore non preveda la **soddisfazione** di almeno il **40%** dei crediti chirografari (30% nel caso di continuità aziendale);
- › i creditori che presentano la proposta di concordato «concorrente» devono **rappresentare** almeno il **10%** dei **crediti** risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'art. 161, co. 2, lett. a), L.f.;
- › la **proposta concorrente** a quella del debitore, sia **migliorativa**.

Il vincolo imposto di cui al sub. i. dovrebbe pertanto costituire un deterrente per il debitore a presentare una proposta di concordato che assicuri il pagamento di una quota inferiore al 40% dei creditori chirografari (ovvero del 30% nella fattispecie del concordato in continuità).

Tra le varie proposte di concordato presentate, risulterà approvata la proposta che raggiunga la **maggioranza** più elevata in sede di votazione dei creditori ex art. 177, L.f., in caso di parità, invece, prevarrà quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima.

Nel caso in cui non dovessero essere raggiunte le maggioranze prescritte, il Giudice delegato alla procedura rimetterà al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa in quanto, in ogni caso, dovrà essere raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato.

Inoltre, a garanzia del fatto che il debitore non possa influire sulle proposte alternative di concordato, è **esclusa la legittimazione** a formulare proposte alternative per tutti i soggetti che, rispetto al debito-

re, siano controllanti o controllati ovvero soggetti che, con l'impresa debitrice, siano sottoposti a comune controllo.

Infine, la norma prevede che la proposta alternativa, solo se rispettate determinate condizioni, possa prevedere l'intervento di soggetti terzi, mediante aumenti di capitale sociale della debitrice a favore di costoro, nel caso in cui il debitore abbia la forma di S.p.a. o S.r.l., escludendone o limitandone il diritto di opzione. Ciò al fine di consentire la ricapitalizzazione della società debitrice e di permettere l'ingresso nella compagine sociale di nuovi soggetti terzi.

#### **Tavola sinottica delle altre modifiche apportate all'istituto del concordato preventivo**

Di seguito si riporta, per brevità, un elenco riassuntivo delle principali ulteriori modifiche apportate all'istituto del concordato preventivo dalla Legge di conversione 132/2015.

- › la proposta di concordato (ad eccezione di quello con continuità aziendale) dovrà **soddisfare integralmente** tutti i **crediti prededucibili** e **privilegiati** nonché almeno la percentuale del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari ammessi a partecipare al concorso;
- › aumenta a **nove mesi** (dai sei precedenti) il **termine** per l'omologazione ed il debitore è obbligato a dare esecuzione al concordato omologato, anche quando presentato da uno o più creditori, pena l'intervento del commissario giudiziale o addirittura di un amministratore giudiziale;
- › per aderire alla proposta di concordato preventivo **non vale più il «silenzio assenso»**: i voti non pervenuti saranno considerati sfavorevoli. Resta la possibilità per i creditori che non esercitano il voto nei termini di esprimersi nei venti giorni successivi rispetto alla data di chiusura del verbale;
- › riguardo la modifica alla disciplina dei contratti in corso di esecuzione è stata introdotta la possibilità di chiedere immediatamente lo **scioglimento** e la **sospensione** per non più di 60 giorni;
- › è stata modificata la disciplina delle **restituzioni** e dei **versamenti** in caso di scioglimento del leasing;
- › le comunicazioni al Pubblico Ministero relative alla domanda di concordato sono integrate da tutta la relativa documentazione;
- › all'apertura della procedura di concordato preventivo il Tribunale ordinerà al ricorrente di consegnare entro 7 giorni al commissario giudiziale co-

- pia digitale delle scritture contabili;
- › il commissario giudiziale dovrà comunicare al Pubblico Ministero tutti i fatti rilevanti a fini dell'indagine penale e, nella relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, dovrà fornire tutti i dati utili riscontrati validi, in caso di fallimento, per l'esperimento di eventuali azioni risarcitorie o revocatorie nei confronti di terzi;
  - › riguardo l'art. 236, L.f. è stata estesa la disciplina penale ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di **ristrutturazione del credito** con intermediari finanziari e convenzione di moratoria introdotti dall'art. 9 del decreto.

#### **Modifiche ai requisiti previsti per la nomina del curatore fallimentare**

Con riferimento ai requisiti per la nomina del curatore fallimentare di cui all'art. 28, L.f., la Legge di conversione 132/2015 ha apportato rilevanti modifiche rispetto ai **soggetti** che possono ricoprire tale incarico e al ritornato maggiore controllo da parte del Tribunale.

In primo luogo viene modificato l'**arco temporale** di cui al co. 3 dell'art. 28, L.f.: non possono essere nominati in qualità di curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i cinque anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (precedentemente previsto in due anni), nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

Inoltre, con una modifica introdotta in sede di conversione, è stato escluso che possa svolgere l'incarico di curatore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a cagionare il dissesto, eliminando così ogni riferimento temporale.

Sempre ai fini dell'assegnazione dell'incarico il Giudice potrà valutare i risultati conseguiti dal curatore in precedenti incarichi, la valutazione dell'attitudine e delle capacità concrete del candidato sarà fatta dal Tribunale che a sua volta terrà in debita considerazione il parere dei creditori.

Un'importante variazione inoltre riguarda chi ha **già ricoperto l'incarico** di commissario giudiziale in relazione alla procedura di concordato per lo stesso debitore: non potranno inoltre assumere l'incarico di curatore i soggetti che abbiano svolto la funzione di

commissario giudiziale nel precedente concordato preventivo o chi sia stato in associazione professionale con lo stesso commissario.

Tra le altre novità si prevede l'istituzione di un **Registro informatico nazionale**, istituito presso il Ministero della Giustizia – tenuto con modalità informatiche e accessibile al pubblico – nel quale dovranno confluire i provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali.

In particolare, nel Registro saranno inseriti i nominativi degli incaricati e le dimensioni (in termini di attività e passività) dell'incarico medesimo.

#### **Novità in merito alla chiusura della procedura**

Con riferimento alla chiusura di una procedura di fallimento, quest'ultima sarà possibile **anche in pendenza di un giudizio** non ancora terminato e, nel caso in esito allo stesso il fallimento dovesse percepire/realizzare nuove somme, si potrà procedere a nuova ripartizione, anche in seguito a riparto finale, mediante un riparto supplementare (così come previsto dall'integrazione dell'art. 118, L.f.).

Si pone a carico dei magistrati l'obbligo di trattare con **priorità** le cause in cui è parte un Fallimento o un concordato, tenuto conto che nonostante la chiusura del fallimento, in pendenza di giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito, permangono in carica sia il curatore che il giudice delegato.

Inoltre sono state previste le seguenti disposizioni sinteticamente illustrate:

- › le somme necessarie a coprire le spese di giudizio nonché quelle ricevute per effetto di provvedimenti non definitivi dovranno essere trattenute dal curatore;
- › dopo la chiusura del fallimento le somme trattate e quelle che residuano dagli accantonamenti dovranno essere ripartite tra i creditori;
- › eventuali sopravvenienze dell'attivo derivanti dalla conclusione dei giudizi pendenti non comporteranno la riapertura della procedura di fallimento;
- › sarà possibile la tardiva ammissione all'esdebitazione del fallito quando, a seguito del riparto supplementare conseguente alla chiusura di un giudizio pendente, i creditori siano stati in parte soddisfatti;
- › il Giudice non potrà liquidare acconti a favore del curatore se non dopo un primo riparto parziale, al fine di accelerare il soddisfacimento dei creditori.

**Effetti dei contratti di esecuzione ex art. 169-bis, L.f.**

Con riferimento ai contratti di esecuzione in essere, la riforma ha previsto che la richiesta di scioglimento dal contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito possa essere avanzata **anche successivamente** alla presentazione del ricorso di ammissione al concordato.

Inoltre, lo scioglimento deve essere **autorizzato** dal giudice delegato con decreto motivato, sentito l'altro contraente e avrà effetto dalla data di comunicazione all'altro contraente del decreto del Giudice.

Per quanto concerne il credito derivante da prestazioni eseguite dopo la presentazione della domanda di concordato, quest'ultimo si ritiene possa essere considerato **prededucibile**.

Da ultimo, la riforma ha esteso anche all'istituto del concordato preventivo i principi stabiliti per il fallimento in relazione allo scioglimento del contratto di leasing.

**Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis, L.f.)**

Le principali novità introdotte dalla Legge in commento sono sinteticamente riportate di seguito.

L'impresa che abbia debiti verso intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà del suo indebitamento complessivo può avvalersi della possibilità concessa dal **nuovo accordo di ristrutturazione** con intermediari finanziari disciplinato dall'art. 182-septies, L.f. e introdotto dal Decreto «Omnibus».

L'accordo costituisce una **variante** dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, L.f., in quanto indirizzato unicamente alle aziende che abbiano un prevalente indebitamento verso le banche.

In questo caso, la riforma ha mirato ad eliminare/limitare il potere di interdizione detenuto dalle banche creditrici per importi modesti in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.

Con il nuovo accordo di ristrutturazione, il debitore può individuare una o più **categorie omogenee di creditori** a seconda della loro posizione giuridica o dei loro interessi economici e può chiedere anche l'estensione dell'accordo alle banche (e intermediari finanziari) non aderenti, aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli aderenti, quando tali operatori finanziari siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative e compiutamente informati dei termini dell'accordo di ristrutturazione.

Se raggiunta la maggioranza favorevole dei voti da parte di almeno il 75% dei creditori appartenenti alla medesima categoria, l'accordo sarà ritenuto vincolante anche per i creditori dissenzienti.

Pertanto, i **creditori dissenzienti** potranno aderire oppure ricorrere al Tribunale cui spetta l'omologazione dell'accordo. In quest'ultimo caso, il Tribunale, solo se verificate positivamente le condizioni sopraindicate e ritenuto che le banche e gli intermediari finanziari ai quali si chiede l'estensione dell'accordo possano risultare soddisfatti nei loro crediti *«in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili»*, procederà all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Lo spirito della deroga apportata ai generali principi contrattuali, consiste nell'evitare che alcuni crediti finanziari possano bloccare l'esito della procedura, favorendo un risanamento precoce dell'azienda (nuovo art. 182-septies, L.f.).

Analoga disciplina relativa agli effetti sulle banche non aderenti, si applica alle convenzioni raggiunte su una eventuale moratoria temporanea dei crediti verso una o più banche aderenti all'accordo (rimane ferma la necessità del raggiungimento del citato 75%).

Inoltre, così come per gli altri istituti delle procedure concorsuali, è stata prevista l'introduzione di un'azione revocatoria semplificata per gli atti a titolo gratuito, in relazione ai quali i creditori potranno procedere a esecuzione forzata anche prima dell'ottenimento della sentenza declaratoria dell'inefficacia dell'atto soggetto a revocatoria.

**Operazioni di vendita**

Le operazioni di vendita sono state rese **più rapide** e tali da migliorare il valore realizzato, grazie alla gestione prioritaria per **via extra giudiziale**, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita (nel fallimento le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione possono prevedere un versamento del prezzo rateizzato), ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità (riformati artt. 104-ter e 107, L.f.).

Come anticipato, il **termine** entro cui completare la liquidazione dell'attivo non potrà essere superiore a due anni dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, tale per cui se per taluni cespiti dell'attivo siano richiesti tempi di liquidazione maggiori, il curatore sarà tenuto a motivarne dettagliatamente le

ragioni. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo potrebbe essere causa di revoca del curatore annotata nei pubblici registri.

### **Beni oggetto di atti di donazione, di istituzione di trust e del vincolo di destinazione inefficaci nei due anni antecedenti il fallimento**

Il riformato co. 2 dell'art. 64, L.f., introdotto dalla Legge di conversione 132/2015 mediante l'aggiunta del co. 1-bis all'art. 6, D.L. 83/2015, prevede che siano **inefficaci ex lege** e conseguentemente rientrino a fare parte della massa fallimentare mediante la semplice trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, i beni oggetto di atti di donazione, istituzione di *trust* e del vincolo di destinazione posti in essere nei due anni anteriori il fallimento.

Dalla data di efficacia della nuova disciplina, infatti, la dichiarazione di inefficacia (e il conseguente blocco di circolazione di questi beni) avviene immediatamente tramite la **trascrizione** della **sentenza** dichiarativa di fallimento alla quale può provvedere il curatore. In questo modo i beni vengono tempestivamente sottratti al donatario, al *trustee* o al vincolo di destinazione e divengono parte del patrimonio aziendale.

La novellata riforma crea **alcuni dubbi** con particolare riferimento a due punti:

- › il testo della disposizione parla genericamente di trascrizione senza specificare quale sia il pubblico registro al quale accedere per provvedervi, che si suppone possa essere il medesimo presso il quale è stata registrata la donazione stessa;
- › il testo della legge nulla dispone in merito ai beni non registrati, per i quali a rigore di logica appare appropriato ritenere che la norma, impostata sul concetto della trascrizione, nulla abbia previsto.

### **Titolo II - Interventi in materia di procedure esecutive**

Data la vastità della portata della norma novellata di seguito si procede ad una mera elencazione delle modifiche introdotte.

#### **Ricerca beni pignorabili**

La riforma ha previsto la possibilità per il creditore, debitamente autorizzato, di rivolgersi **direttamente** ai gestori delle banche dati (anagrafe tributaria, Inps, Pra), senza attendere un decreto attuativo da parte del Ministero della Giustizia. Così, anche se gli uffici

giudiziari non sono interconnessi con la banca dati del fisco, il creditore può trovare informazioni su beni e crediti da sottoporre ad esecuzione. Ciò, potrà avvenire nel termine di un anno, scadenza assegnata per l'adozione del decreto dirigenziale che assicuri la piena funzionalità del sistema.

#### **Tavola sinottica delle novità in tema di pignoramento**

Di seguito si riporta un elenco riassuntivo delle principali modifiche apportate alla normativa sul pignoramento:

- › introdotti **limiti** alla pignorabilità di stipendi e pensioni;
- › concesse **maggiori dilazioni** per la conversione del pignoramento;
- › introdotta la possibilità per il debitore di accedere alla procedura di **sovra-indebitamento**;
- › in caso di conversione del pignoramento, tanto in relazione ai beni immobili quanto ai beni mobili, le cose pignorate possono essere liberate con il versamento dell'intera somma;
- › il pignoramento **perde efficacia** quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita;
- › nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto per l'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed è consentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera € 20.000;
- › il pignoramento eseguito in violazione di legge è inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

#### **Pignoramenti immobiliari**

Con riferimento ai pignoramenti immobiliari, la riforma ha mirato principalmente ad accelerare i tempi. Di seguito si riporta un elenco riepilogativo di tutte le modifiche introdotte a tale proposito:

- › la **documentazione ipocatastale** dovrà essere depositata entro 60 giorni e non più entro i precedenti 120 giorni;
- › nell'**espropriazione immobiliare**, i tempi concessi per gli adempimenti del creditore relativi all'istanza di vendita sono accorciati;
- › la determinazione del **valore** dell'immobile pignorato dovrà essere calcolata mediante la moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15, c.p.c.). Si dovrà

pertanto procedere alla stima, calcolando il valore al metro quadro, con le opportune correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d'uso e manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese condominiali. Nella stima dovrà essere evidenziato se c'è possibilità di sanare eventuali abusi edilizi e l'importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall'assemblea;

- › quanto all'**autorizzazione della vendita**, si accelerano le procedure e si rimette al Giudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il quale dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale;
- › nella **vendita senza incanto**, la riforma prevede che siano respinte le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito (che, peraltro, viene contestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato);
- › l'**offerta** dovrà essere accolta se pari o superiore al valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 568, c.p.c. Se invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il Giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto. Se vi sono invece più offerte, è consentita la vendita a favore del miglior offerente solo se il Giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibile conseguire un prezzo più alto;
- › si accelerano infine i tempi per il **giuramento** da effettuare in cancelleria, da parte del consulente stimatore, e per la presentazione delle offerte. Inoltre, per ciò che concerne la consegna all'acquirente dell'immobile pignorato, questi potrà entrare nel locale anche se ha ottenuto di versare a rate, purché presenti una fideiussione a garanzia del saldo;
- › l'estensione della possibilità di chiedere l'**istanza di assegnazione** di un bene nel caso in cui la vendita non abbia luogo, anche all'ipotesi di vendita senza incanto.

#### **Introduzione della Sezione I bis nel Codice civile – Dell'espropriazione**

Di fondamentale rilievo la modifica al Codice civile, nel quale, dopo l'art. 2929 è inserita la Sezione I bis riguardante l'espropriazione di beni oggetto di vincoli d'indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. In proposito, l'art. 2929 bis, c.c. introduce una tutela

rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, grazie alla **revocatoria semplificata**. L'istituto introdotto dalla Legge in esame fa sì che il creditore ove si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un *trust* ovvero da un vincolo di destinazione in genere, possa iniziare l'esecuzione forzata indipendentemente dall'ottenimento di una sentenza dichiarativa d'inefficacia del trasferimento (cd. revocatoria).

Il Giudice potrà quindi emettere una sentenza di rigetto delle ragioni del creditore quando ormai, per esempio, l'immobile del debitore sia già stato venduto all'asta. Di fatto è stata così introdotta una presunzione secondo cui gli atti sopra indicati siano stipulati in frode al creditore, con una lesione sia del diritto di difesa del debitore, sia del terzo che abbia eventualmente ricevuto tali beni. Infatti, la nuova disposizione introdotta, limita fortemente la difesa di questi ultimi posto che essi non sono ammessi alla causa ordinaria, con tutte le garanzie ad essa correlate ma solo all'opposizione all'esecuzione con motivi circoscritti all'esistenza del pregiudizio e la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo.

Va tuttavia considerato che per poter opporre il pignoramento al debitore, il creditore deve trascrivere quest'ultimo entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento del debitore. Da ciò deriva la perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, *trust* e vincoli in genere, che sono da ritenersi «sospesi» sino al termine dell'anno dalla loro trascrizione.

Infine è da rilevare che, decorso l'anno, il creditore ha pur sempre la possibilità di agire con l'**azione revocatoria ex art. 2901, c.c.**: ciò significa che deve prima ottenere la sentenza dichiarativa dell'inefficacia e, soltanto dopo, potrà iniziare le azioni esecutive.

#### **Novità in materia di vendite giudiziarie**

Di seguito si riporta un elenco riassuntivo delle principali modifiche apportate alla normativa sulle vendite giudiziarie:

- › la normativa ha introdotto il **portale unificato** che consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell'ambito di un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l'attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo Tribunale.
- › anche in capo al creditore vengono posti dei costi:

il decreto introduce difatti un contributo a carico del creditore procedente, per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati, pari ad € 100 per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat;

- la pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal Giudice, quest'ultimo deve dichiarare con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo; parallelamente, la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani non è più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del Giudice, su istanza dei creditori. La mancata pubblicità sul portale determina l'estinzione della procedura esecutiva. Tale pubblicità dovrà quindi essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del Commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente. Le modalità tecniche saranno prescritte dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e saranno rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica denominata

«portale delle vendite pubbliche». Ove la pubblicità riguardi beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata fin tanto che non sarà fornita la prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione. Il portale delle vendite pubbliche dovrà poi inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ad ogni interessato che ne abbia richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità. ●



#### Concordato preventivo, percentuali minime e proposte dei creditori

(Michele Bana)  
La Settimana fiscale n. 35/2015, n. 18

#### Nuovi meccanismi concorrenziali nelle procedure concorsuali

(Elisa Chizzola)  
Guida ai controlli fiscali n. 9/2015, pag. 10

#### Offerte concorrenti nel concordato preventivo

(Michele Brusaterra)  
Guida ai controlli fiscali n. 9/2015, pag. 15

#### Requisiti per la nomina a curatore

(Silvia Zenati)  
Guida ai controlli fiscali n. 9/2015, pag. 20

SistemaFrizzera24

## VOLUNTARY DISCLOSURE GUIDA AL RIENTRO DEI CAPITALI

LEO DE ROSA – ALBERTO RUSSO – ANDREA LO PRESTI – FABRIZIO CAVALLARO  
Prefazione di Antonio Martino

LA PROCEDURA DI EMERSIONE EX L. 186/2014

MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI  
A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

RISCHI E BENEFICI:  
ANALISI DI CONVENIENZA

IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO

LA GESTIONE «POST VOLUNTARY»

2015

www.sistemafrizzera24.it

SF GDF ICF RL GFD GI GFI GFF

GRUPPO 24 ORE

## VOLUNTARY DISCLOSURE

Leo De Rosa – Alberto Russo – Andrea Lo Presti  
Fabrizio Cavallaro

La collaborazione volontaria per l'emersione di capitali e redditi non dichiarati, introdotta dalla Legge 186/2014 e resa operativa con l'approvazione del modello di istanza, inquadrata nel contesto internazionale di riferimento e analizzata con riferimento a costi, benefici, svantaggi. La procedura della voluntary disclosure domestica e internazionale, il rilevante ruolo svolto dagli intermediari, i profili penali e il nuovo reato di autoriciclaggio, i rapporti con l'istituto del ravvedimento operoso: questi i principali temi della Guida, che recepisce i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e le proposte di revisione dei reati tributari.

Pagg. 368 – € 38,00

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME:

ON LINE

[www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)



NELLE LIBRERIE  
PROFESSIONALI

[www.librerie.ilssole24ore.com](http://www.librerie.ilssole24ore.com)

SERVIZIO CLIENTI LIBRI

tel. 02/30.300.600

[servizioclienti.libri@ilssole24ore.com](mailto:servizioclienti.libri@ilssole24ore.com)

GRUPPO 24 ORE